Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Giovedì, 8 luglio** — **Numero 160**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 929 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1707;

Veduti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 27 novembre 1919, n. 2231;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 3, 4, 5, 8 del Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1707 sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — La tabella *A*, annessa al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, determina gli stipendi dei professori ordinari e straordinari presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Art. 3. — Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con una indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità per ogni singolo incarico non può superare le L. 2800 annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con L. 3500 annue.

Art. 4. — Ai professori che prima della loro nomina a straordinario o ad ordinario abbiano prestato servizio in modo continuativo in qualità di incaricato, in virtù di decreto Ministeriale, in una R. Università o in uno dei Regi Istituti d'istruzione superiore di cui alla tabella *D* del sopra citato testo unico, e che senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di incaricato.

Per i professori che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 5. — La tabella *B*, annessa al presente decreto e vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, determina le indennità annue spettanti ai rettori delle Università e ai capi dei Regi Istituti di istruzione superiore.

Art. 8. — Il limite dello stipendio per la concessione dell'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, è elevato a L. 14.000.

Art. 2.

I professori ufficiali che tuttora hanno un incarico d'insegnamento retribuito in misura fissa annuale, ai termini dell'art. 121 del testo unico 9 agosto 1910, n. 795, hanno facoltà di optare per la indennità fissata nei primi due comma dell'art. 3 del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1707, con le modificazioni sopra apportate.

Art. 3.

Gli attuali direttori di scuole di applicazione per gli ingegneri, di Politecnici, di scuole superiori di medicina veterinaria che godono di un assegno con carattere di stipendio per la direzione della scuola o dell'Istituto, lo conserveranno nella stessa misura *ad personam*.

Se del caso, percepiranno inoltre, a titolo di retribuzione, la differenza tra l'assegno e l'indennità stabilita dalla tabella *B* annessa al presente decreto.

Al direttore della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma è pure conservato *ad personam* il diritto all'alloggio.

Nulla è innovato per quanto riguarda la direzione della scuola superiore di agraria annessa alla R. Università di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919, eccezione fatta per le disposizioni concernenti le retribuzioni per gli incarichi di insegnamento presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore, che hanno invece vigore dal 16 ottobre 1919.

Per gli Istituti di cui all'art. 2 del R. decreto 17 agosto 1919, numero 1707 valgono le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa per il Ministero della istruzione pubblica le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 6.

Gli aumenti di stipendio complessivi derivanti dall'applicazione del presente decreto, in confronto degli aumenti concessi in virtù del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1707, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1919 fino alla concorrenza di L. 2000.

La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000.

Art. 7.

I professori ufficiali che tuttora cumulano i due uffici di ordinario e straordinario in Istituti diversi, a norma dell'art. 122 del testo unico 9 agosto 1910, n. 795, godranno dei miglioramenti portati dal decreto 17 agosto 1919, n. 1707, e dal presente solo per il posto di ordinario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Tabella A.

Stipendio dei professori ordinari e straordinari delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, di cui alla tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

Straordinari.

Stipendio iniziale L. 9000.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 9750 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 10.500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 11.250 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 20° anno di grado.

Ordinari.

Stipendio iniziale L. 11.000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12.000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 13.000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 14.000 al compimento del 15° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.

Tabella B.

Indennità annua spettante ai rettori delle R. Università	L. 2800 —
Indennità annua spettante ai direttori delle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna e Roma, del R. Istituto tecnico superiore di Milano, della R. scuola superiore politecnica di Napoli	» 2500 —
Indennità annua spettante ai direttori delle Regie scuole di applicazione per gli ingegneri annesse alle Università di Padova, Palermo, Pisa	» 1500 —
Indennità annua spettante ai direttori delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli, Torino	» 1800 —
Indennità annua spettante ai direttori delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria annesse alle Università di Bologna, Modena, Pisa	» 1800 —
Indennità annua spettante al preside della R. accademia scientifico-letteraria di Milano	» 1500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 980 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1703;
Visti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1703, è sostituito il seguente:

« Alla tabella *E* allegata alla legge 19 luglio 1919, n. 496, riguardante il personale dei RR. Istituti superiori di magistero femminile di Firenze e di Roma, è sostituita quella annessa al presente decreto ».

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 del precitato Nostro decreto 17 agosto 1919 n. 1703, sono abrogati.

Art. 3.

All'art. 4 del precitato Nostro decreto è aggiunto il seguente comma:

« Il fondo per incarichi d'insegnamento è fissato in L. 20.000 per ciascun Istituto ».

Art. 4.

All'art. 11 del precitato Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1703, è sostituito il seguente:

« Il nuovo stipendio per il personale in servizio all'attuazione

del presente decreto sarà commisurato agli anni di servizio che ciascuno ha nel grado attuale, salvo quanto è stabilito negli articoli 8 e 10 del presente decreto per il personale non insegnante.

Ai professori che prima della loro assunzione in ruolo abbiano prestato, in modo continuativo, servizio in qualità di incaricati in un Regio Istituto di magistero femminile o in una R. Università o in un altro Istituto d'istruzione superiore dipendente dal Ministero dell'istruzione pubblica, in virtù di provvedimento Reale o Ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa, a decorrere dal 1° periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumenti di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità d'incaricati. Per coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, tale beneficio sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di tre anni.

Il beneficio di cui al comma precedente è concesso con le stesse norme al personale non insegnante per il servizio prestato in qualità di straordinario o di avventizio ».

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione del presente decreto in confronto degli aumenti concessi in virtù del R. decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1703, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1919 fino alla concorrenza di L. 2000. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000.

Art 6.

All'art. 13 del precitato Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1703, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta al personale provvisto di stipendio non superiore a L. 6500 ».

Art. 7.

Sono estese al personale non insegnante dei RR. Istituti superiori di magistero femminile le disposizioni dei RR. decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, in quanto siano applicabili e compatibili con quelle del presente decreto, con decorrenza dei termini dalla data del decreto stesso.

Disposizione transitoria.

I direttori in servizio al 1° maggio 1919 conservano *ad personam* lo stipendio di cui erano provvisti anteriormente alla pubblicazione del Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1703, ed hanno inoltre diritto di percepire, a titolo di retribuzione, la differenza tra lo stipendio stesso e la indennità risultante dalla annessa tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella di ogni Istituto.

Direttore n. 1.

Indennità lire 2000.

Professori ordinari n 10.

Stipendio iniziale L. 9000.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10 000 al 5° anno di grado.
Aumento di L, 1000 dopo 5 anni, L. 11 0 0 al 10° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12 000 al 15° anno di grado.

Professori straordinari n. 5.

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 7750 al 5° anno di grado
Aumento di L, 750 dopo 5 anni, L. 85 0 al 10° anno di grado
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 9250 al 15° anno di grado.
Aumento di L. 750 dopo 5 anni, L. 10.000 al 20° anno di grado.

Direttrice disciplinare n. 1.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al 5° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al 15° anno di grado.

Segretario computista n. 1.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4100 al 5° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 4700 al 10° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5300 al 15° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 5900 al 20° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 6500 al 25° anno di grado.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al 4° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 all'8° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al 20° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 931 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1704;
Veduti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1, 2 e 3 del Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1704 sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Il ruolo organico, gli stipendi e relativi aumenti periodici e le retribuzioni del personale della R. scuola normale superiore di Pisa sono stabiliti come dall'annessa tabella.

Art. 2. — Gli incarichi d'insegnamento di lingue straniere moderne sono retribuiti con la indennità di L. 40 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non può superare le L. 2800 annue.

Art. 3. — Il fondo per gli stipendi del personale subalterno, il quale gode anche dell'alloggio e del vitto, è portato a L. 12.000 annue.

Art. 2.

L'ufficio di vice direttore è conferito per incarico ad uno dei professori interni.

Art. 3.

Gli aumenti periodici di stipendio decorrono dal primo giorno

del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi, e, per il personale amministrativo e d'ordine, sono conferiti su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, a chi abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Chi non abbia ottenuto giudizio favorevole può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art 4

Sono estese al personale non insegnante della R. scuola normale superiore di Pisa, le disposizioni dei R. gi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231, in quanto siano applicabili e compatibili con quelle del presente decreto, con decorrenza dei termini dalla data del decreto stesso.

Art. 5.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione del presente decreto in confronto agli aumenti concessi in virtù del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1704, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1919 fino alla concorrenza di L. 2000. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000.

Disposizioni transitorie.

L'attuale direttore conserverà *ad personam* lo stipendio di cui è provveduto e percepirà inoltre, a titolo di retribuzione, la differenza tra lo stipendio stesso e la indennità di cui alla tabella annessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

Tabella.

Direttore.
Indennità di L. 2000, oltre il vitto.

Vice direttore.
Indennità L. 3000.

Professori interni (n. 2).
Stipendio iniziale L. 3600, oltre vitto e alloggio.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4000 al 5° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4400 al 10° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4800 al 15° anno di grado.

Segretario economo.
Stipendio iniziale L. 3000, oltre vitto e alloggio.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 3400 al 5° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 3800 al 10° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 5 anni, L. 4200 al 15° anno di grado.

Assistente distributore per la biblioteca.
Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al 4° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 all'8° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al 12° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al 16° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al 20° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al 24° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al 28° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5500 al 32° anno di grado.

Maestro di ginnastica.
Retribuzione L. 1200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: TORRE.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 932 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1705;
Veduti i Nostri decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 27 novembre 1919, n. 2231;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 1 e 4 del Nostro decreto 17 agosto 1919, n. 1705, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — « Al ruolo organico dell'ufficio tecnico della R. Università di Roma, approvato con R. decreto 17 luglio 1913, n. 937, è sostituito quello risultante dall'annessa tabella ».

Art. 4. — « Ai funzionari dell'ufficio tecnico predetto sono applicabili gli articoli 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21 del decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1706 ».

Art. 2.

Gli aumenti periodici di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Tali aumenti sono conferiti su parere favorevole del Consiglio accademico della R. Università di Roma a chi abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Chi abbia ottenuto giudizio sfavorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 3.

All'attuale personale, che prima della sua assunzione in ruolo, abbia prestato in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o Ministeriale speciale e, senza interruzione, sia stato assunto in ruolo, è concessa, a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo, l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il benificio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta. Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 4.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione del presente decreto in confronto agli aumenti concessi in virtù del R. decreto 17 agosto 1919, n. 1705, saranno corrisposti con effetto dal 1° maggio 1914 fino alla concorrenza di L. 2000. La differenza in più sarà corrisposta con quote annuali non superiori a L. 1000.

Art. 5.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 190 2 n. 248, spetta al personale provvisto di stipendio non superiore a L. 6500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TORRE — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FALCIONI.

TABELLA.

Direttore.

Stipendio iniziale L. 7000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8500 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 9500 al compimento del 25° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 10.000 al compimento del 30° anno di grado.

Aiuto.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 7000 al compimento del 20° anno di grado.

Assistente.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Disegnatore.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5500 al compimento del 20° anno di grado.

Elettricista (1).

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 3500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Sorvegliante.

Stipendio iniziale L. 2500.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 3000 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 3500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4000 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

(1) Il posto di elettricista sarà soppresso al cessare dell'attuale titolare.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica: TORRE.
Il ministro del tesoro: LUZZATTI.

Il numero 933 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità, in considerazione delle molte cattedre vacanti e dell'utilità di coprirle sollecitamente con personale di ruolo, di valersi dei risultati dei concorsi banditi con decreto del Ministero dell'istruzione pubblica, in data 19 giugno 1919, a cattedre di scuole medie e normali in sedi di primaria importanza per provvedere alla nomina a posti di ruolo vacanti in sedi non comprese tra le più importanti, in conformità della facoltà prevista dal penultimo comma dell'art. 2 (6-*bis*) della legge 12 marzo 1911, n. 177;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I candidati partecipanti ai concorsi a cattedre di scuole medie e normali in sedi di primaria importanza banditi con decreto Ministeriale del 19 giugno 1919, i quali siano stati compresi nella graduatoria dei vincitori o comunque abbiano conseguito otto decimi dei punti, potranno essere nominati secondo l'ordine di merito determinato dalla Commissione giudicatrice, a cattedre della stessa materia in Istituti dello stesso ordine e grado che siano o si rendano vacanti entro il 30 settembre 1921 in sedi non di primaria importanza. Tali nomine, quando esista una graduatoria di vincitori di concorsi generali non potranno disporsi che dopo esaurita la graduatoria stessa e in ogni caso non oltre il termine sopraindicato.

Ad esse si procederà secondo le norme relative alla nomina dei vincitori dei concorsi generali. Se la vacanza della cattedra si verifichi dopo il 1° ottobre 1920, la nomina avverrà con l'anno scolastico successivo.

I candidati compresi nella graduatoria dei vincitori che, prima che sia giunto il loro turno per l'assegnazione a sedi primarie abbiano ottenuto, per effetto della disposizione del comma precedente, la nomina in sedi non di primaria importanza, conservano il diritto di passare in sedi primarie secondo i risultati del concorso a cui hanno partecipato entro il termine di validità stabilito per la graduatoria del concorso medesimo. Anche il passaggio a sede primaria avrà effetto con l'anno scolastico successivo, quando la vacanza della cattedra si verifichi dopo il 1° ottobre 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

TORRE.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 940 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 22 luglio 1915, che approva l'ordinamento della scuola apprendisti e della scuola specialisti;
Visto il decreto Luogotenenziale, n. 930, in data 16 luglio 1916;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° maggio 1920, l'assegno vitto giornaliero per gli ufficiali stabilito dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 16 luglio 1916, n. 930, è elevato a L. 5,00.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 941 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;
Visto il decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, numero 1335, con il quale la R. Scuola media di studi applicati al commercio di Milano fu classificata Scuola di 3° grado con il titolo di R. Istituto commerciale;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto commerciale di Milano del 6 aprile 1920;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1335, è aggiunto il seguente comma:
« Il R. Istituto commerciale di Milano è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 942 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 14 luglio 1912, n. 854;
Visto il regolamento 13 novembre 1919, n. 2431;
Visto il decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 1879, con il quale le RR. scuole media e inferiore di commercio di Salerno furono classificate rispettivamente di 3° e di 2° grado con il titolo di R. Istituto e Scuola commerciale;
Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del R. Istituto e Scuola commerciale di Salerno in data 1° giugno 1920;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 1879, è aggiunto il seguente comma:
« Il R. Istituto commerciale di Salerno è autorizzato a rilasciare ai propri licenziati il titolo di ragioniere commerciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 18 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cetraro (Cosenza).*

SIRE!

A causa delle disastrose condizioni finanziarie del Comune, la cui situazione richiede pronti ed energici provvedimenti, consistenti soprattutto nella imposizione di nuove tasse, con deliberazione 27 gennaio u. s., il sindaco del comune di Cetraro e, seguendo il suo esempio, tutti i consiglieri intervenuti alla seduta, presentarono in massa le dimissioni.

Poichè in seguito a tali dimissioni quel Consiglio comunale si ridusse a soli quattro membri in carica sui venti assegnati al Comune, dei quali tre erano già morti e sei dimissionari in precedenza, e poichè è impossibile comporre la crisi per la irremovibilità delle dimissioni stesse, occorre addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza del 30 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cetraro, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. rag. Francesco Gelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

I MINISTRI

DELL'INTERNO E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1920, n. 548, riguardante l'impiego nell'agricoltura degli esplodenti residuati dalla guerra;

Determinano:

Art. 1.

L'esenzione dalla tassa di fabbricazione sugli esplodenti residuati dalla guerra ed impiegati in usi agricoli per conto di privati, è subordinata alle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La rilavorazione degli esplodenti contemplati dal presente decreto, deve essere effettuata esclusivamente in fabbriche soggette alla vigilanza permanente della finanza ove saranno accompagnati con bolletta di cauzione o con scorta di agenti e spese delle parti.

I prodotti stessi saranno introdotti in magazzini speciali soggetti ai vincoli dei depositi doganali di proprietà privata.

Art. 3.

L'estrazione dei prodotti dai magazzini di cui sopra, per essere rilavorati, sarà effettuata previo scarico nell'apposito registro, ove saranno ripresi in carico, a peso netto, gli esplodenti dopo la rilavorazione e conseguente condizionatura, salvo che non abbiano nel frattempo perduto il carattere di prodotti soggetti a tassa, in cartucce portanti un contrassegno speciale mediante marchio o dicitura, in modo che possa riconoscersi lo scopo cui sono destinate.

Art. 4.

Gli agenti addetti alla vigilanza di cui all'art. 2:

a) redigeranno verbale degli sfridi di rilavorazione e delle perdite per accensione o per qualsiasi altra causa, facendo di volta in volta constare se le perdite stesse sieno dovute a casi di forza maggiore, salvo ove questa non si verifichi, a mandare in riscossione la tassa.

b) effettueranno settimanalmente inventari per accertare la corrispondenza effettiva tra la consistenza dei prodotti e il carico dei registri;

c) emetteranno, previo scarico dal registro di magazzino, per ciascuna partita di esplodenti estratta dalla fabbrica, condizionata a norma dell'art. 3, il certificato di legittima provenienza, portante l'indicazione della fabbrica medesima, del luogo o deposito al quale è destinata e della qualità e peso dell'esplodente estratto. L'eventuale estrazione di esplodenti in condizioni diverse da quelle testè accennate potrà avvenire esclusivamente sotto vincolo di bolletta di cauzione;

d) daranno avviso al Comando di brigata di R. guardia di finanza più vicino al luogo d'impiego, affinchè vigili sull'effettiva destinazione della partita.

Art. 5.

I depositi di esplodenti contemplati nel presente decreto, salvo per quelli temporanei, l'osservanza delle speciali norme stabilite dai successivi articoli 10 e seguenti, debbono essere legalmente costituiti agli effetti delle vigenti norme di pubblica sicurezza e forniti di registri di carico e scarico per dar modo agli agenti di finanza o di pubblica sicurezza di seguire il movimento degli esplodenti medesimi.

Art 6.

Gli esplodenti destinati ad usi agricoli debbono essere sempre accompagnati fino al luogo d'impiego da un agente giurato cui si consegna il certificato di legittima provenienza di cui alla lett. *d)* del precedente art. 3.

Qualsiasi agente di finanza o di pubblica sicurezza può, durante il viaggio dei detti esplodenti o sul luogo di deposito provvisorio o d'impiego, verificare il certificato di legittima provenienza e assicurarsi che gli esplodenti siano impiegati per il lavoro agricolo pel quale sono stati estratti.

Art. 7.

Qualora da un determinato lavoro residuasse una certa quantità di esplodenti, la ditta interessata dovrà darne subito notizia all'ufficio tecnico di finanza, nella cui circoscrizione esiste la fabbrica mittente, chiedendo o la reintroduzione della rimanenza nella fabbrica o l'autorizzazione ad impiegarla nella stessa località in altro lavoro agricolo.

Qualora tale autorizzazione sia concessa, essa deve farsi risultare sul certificato di legittima provenienza che accompagna gli esplodenti,

Art. 8.

Salva l'applicazione delle pene, eventualmente comminate da altre disposizioni, qualsiasi inosservanza delle norme di cui agli articoli precedenti, che avesse per iscopo o presentasse pericolo di deviazione degli esplodenti di cui sopra ad usi diversi da quelli pei quali è concessa l'esenzione dall'imposta, è punita con le pene del contrabbando.

Art. 9.

Le spese di vigilanza sulla rilavorazione e sull'impiego degli esplodenti di cui al presente decreto sono a carico delle ditte interessate.

Art. 10.

I depositi temporanei di prodotti esplodenti da impiegarsi nella agricoltura, se riguardano lavori di breve durata, e sono destinati a contenere complessivamente non più di dieci quintali di esplosivi di prima e seconda categoria, possono essere costituiti da casotti smontabili, di legno imbevuto di sostanze ignifughe, secondo un tipo da approvarsi dal Ministero dell'interno, su parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.

Art. 11.

Per collocare tali casotti in determinati luoghi e riporvi gli esplosivi, non è necessaria di volta in volta la licenza di deposito, nè la visita di alcuna Commissione tecnica. Si dovrà però ottenere il preventivo consenso del prefetto.

Art. 12.

Le distanze dal punto in cui il casotto è collocato, alle strade, alle case abitate, agli opifici, ecc., più vicini, dovranno corrispondere a quelle stabilite nella tabella riportata in calce.

Art. 13.

Ciascun casotto non dovrà contenere esplosivi di categoria diversa salvo che, per piccole quantità da consumarsi interamente nelle 24 ore, non debba funzionare da magazzino giornaliero.

Art. 14.

Gli esplosivi dovranno essere sempre conservati negli imballaggi regolamentari, ai quali per i detentori dovrà essere aggiunta una robusta cassa di legno, chiusa con chiave.

Art. 15.

I depositi dovranno essere custoditi senza interruzione da un sufficiente numero di guardie particolari giurate, ed in mancanza, da agenti della forza pubblica.

Roma, 3 luglio 1920.

Il ministro dell'interno: GIOLITTI.
Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Tabella delle distanze *(Vedi art. 12)*.

Quantitativo massimo di sostanze esplodenti che il deposito può contenere	Distanze in metri dal perimetro del deposito						Avvertenza
	Strade nazionali, provinciali e comunali obbligatorie. — Ferrovie, fiumi e canali navigabili	Case coloniche e private isolate	Opifici industriali e gruppi numerosi di casolari, chiese aperte al culto e monumenti nazionali	Borgate e città aventi una popolazione da 500 a 5000 abitanti	da 5001 a 10000 abitanti	superiore ai 10000 abitanti	
1	2	3	4	5	6	7	8
Quintali	Metri	Metri	Metri	Metri	Metri	Metri	Le distanze delle colonne 2, 3 e 4 potranno essere diminuite della metà se il deposito sarà convenientemente difeso da traverse o consimili ostacoli
Da 2 a 5	50	70	100	150	200	200	
Oltre 5 a 10 . . .	75	100	150	200	250	300	

Il ministro dellinterno: GIOLITTI. — *Il ministro delle finanze*: TEDESCO.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI ALIMENTARI

Visto il R. decreto 17 giugno 1920, n. 910;
Veduto il decreto Ministeriale 10 maggio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni che stabiliscono il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale), sono abrogate.

Art. 2.

Resta in facoltà delle autorità comunali di determinare i prezzi di vendita al minuto dei grassi di maiale predetti.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 luglio 1920.

Il commissario generale: SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Di Pietra Raimondo, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, in seguito a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le sottonotate anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° maggio 1920:

Montanaro Francesco, dal 30 agosto 1917 — Bolla Giovanni, dal 27 luglio 1916.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente, in seguito a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le sottonotate anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° maggio 1920:

Bazzarello Italo, dal 4 giugno 1916 — Bonazzi Enzo, dal 18 maggio 1916.

Forgione Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 18 maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 5 aprile 1920 e destinato per mobilitazione 21 campagna.

Arma del genio.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Dal Buono Ugo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Romanelli Arnaldo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Mirto-Randazzo Stefano, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 16 marzo 1918 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio, dal 1° maggio 1920.

Lipani Damiano, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma del genio dal 1° maggio 1920.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Chiappe cav. Egidio, tenente colonnello, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.

Bandini cav. Enrico, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, dal 1° maggio 1920.

Gentili cav. Arturo, maggiore. L'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, statagli concessa con R. decreto 21 marzo 1920, è prorogata dal 5 dicembre 1916.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Albanese Ricciotti, capitano medico. Promosso maggiore medico con anzianità 7 novembre 1918 e decorrenza per gli assegni dal 1° dicembre 1918.

Grauso Alberto, capitano medico in aspettativa per riduzione di quadri. Richiamato in servizio effettivo dal 1° aprile 1920.

Capra Leonida, capitano medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 27 settembre 1919.

Cusani Mariano, capitano medico in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra deve considerarsi concessa per infermità provenienti da cause di servizio ed è prorogata dal 12 febbraio 1920.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 15 aprile 1920.

Ponsabene Cincinnato, capitano commissario, dispensato dal servizio attivo permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 16 aprile 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Delfino Felice, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporane non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è proragata dal 17 marzo 1920.

Andrea Achille, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. Richiamato in servizio effettivo dal 25 febbraio 1920, con decorrenza assegni dal 1° marzo 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Favalli cav. Ettore, maggiore amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Galassi Emilio, capitano amministrazione, collocato a riposo dal 1° gennaio 1920 per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Barsi Cesare, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 marzo 1920.

Carlino Armando, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 31 marzo 1920.

Verso Giacomo, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 13 febbraio 1920.

Fraccacreta Luigi, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° marzo 1920.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Montagano Pasquale, capitano veterinario, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Bisio Andrea, tenente veterinario, collocato d sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Corinaldesi Umberto, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 26 settembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° maggio 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Romano Paolo Emilio, primo ragioniere e geometra di 1ª classe cessa di essere a disposizione del Ministero marina, dal 16 marzo 1920.

Doglioli Amilcare, ragioniere geometra di 3ª classe, collocato a disposizione Ministero marina.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 10 febbraio 1920:

Sicardi cav. Francesco, maggiore generale, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 2 ottobre 1919, ed iscritto alla riserva.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Chapperon cav. Alessio, maggiore generale, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Dalmasso cav. Luigi, maggiore generale, decorato della medaglia mauriziana per il merito militare di dieci lustri.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Bellavita cav. Emilio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 novembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Zamponi cav. Francesco, collocato a riposo per anzianità, dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Lucarelli cav. Nicola, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 4 settembre 1919:

Gelmi cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 settembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Aniballi cav. Enrico, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 15 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Cardara cav. Vittorio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto dell'11 novembre 1919:

Colle cav. Vittorio, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 12 novembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Cosci cav. Giuseppe, colonnello, la data relativa al suo collocamento in congedo di cui al R. decreto 24 luglio 1919, è fissata al 10 luglio 1919.

Con R. decreto del 12 ottobre 1919:

Marra cav. Emerico, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 16 ottobre 1919, ed inscritto nella riserva.

PROMOZIONI E NOMINE STRAORDINARIE PER MERITO DI GUERRA.

Tenenti di complemento fanteria nominati tenenti in servizio attivo permanente:
Zerbini Almiro — Ciampa Antonio.
Sottotenenti di complemento fanteria nominati sottotenti in servizio attivo permanente:
Dal Core Giovanni — Pastore Eugenio.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 1° aprile 1920:

Reynaud cav. Camillo, maggiore generale R. T. artiglieria, cessa dalla carica di direttore officina costruzioni artiglieria Piacenza ed è nominato direttore arsenale costruzioni artiglieria Torino, dal 18 aprile 1920.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Mazzone cav. Natalino, maggiore generale, riammesso in servizio effettivo dal 10 giugno 1918 e da tale data considerato collocato a disposizione.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

De Vità cav. Raffaele, brigadiere generale, nominato comandante truppe Cirenaica, dal 1° gennaio 1920.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

I seguenti tenenti sono promossi capitani, con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920:
Bordoni Edmondo — Mauro Pietro.
Leonardo Consalvo, tenente, promosso capitano con anzianità e decorrenza assegni, dal 1° febbraio 1920.
Carozzi Ulrico, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti dal servizio, promosso capitano, con anzianità 4 novembre 1917.
Galleani Raffaele, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa di cui sopra è prorogata.
Felici Silvio, tenente, trasferito nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa.
I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri reali, con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente:
Porta Giuseppe — Ventura Mario — Ranaldi Dante — Calaciura Pasquale — Vizzardelli Luigi — Pompei Umberto — Foti Rosario — Abbate Donato — Lombardi Raffaele — Vallese-Cardillo Manlio — Mori Mario — Di Napoli Alfredo — Patruno Antonio.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Leonardi cav. Bruto, colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 13 marzo 1919 nella parte relativa al suo collocamento in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Alberti cav. Riccardo, colonnello, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Con R. decreto del 5 febbraio 1920:

Fresia cav. Gian Luca, tenente colonnello, collocato a riposo da 1° marzo 1920, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Pedrazzini cav. Baldassarre, tenente colonnello, collocato a riposo a decorrere dal 16 aprile 1920, per infermità provenienti da cause dii servizio.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

Sani cav. Luigi, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Ferrari cav. Alessandro, tenente colonnello, rimosso dal grado a senso dell'art. 3, lettera *B*), della legge 18 luglio 1912, n. 806, a datare dal 7 aprile 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Rossi cav. Quinto Curzio, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 25 dicembre 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Scavo cav. Antonio, maggiore, collocato a riposo a decorrere dal 16 aprile 1920, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'11 aprile 1919:

Rasore cav. Paolo. maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, col quale venne collocato in congedo provvisorio, dal 1° maggio 1919.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate:
Pezzi cav. Adamo, dal 31 gennaio 1920.
Bonica cav. Luigi, dal 13 febbraio 1920.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Riccioli cav. Francesco, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 21 febbraio 19[illegible]
Riccioli cav. Francesco, maggiore, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 21 febbraio 1920.
Bellifemine cav. Corrado, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 9 gennaio 1920.
Bellifemine cav. Corrado, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 9 gennaio 1920, con decorrenza per gli assegni dal 16 gennaio 1920.
I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 16 maggio 1920:
Ceriana Mayneri cav. Michele — Balbi cav. Bartolomeo.
Cossu cav. Aurelio, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, l'anzianità relativa del suindicato ufficiale, di cui al R. decreto 21 settembre 1919, viene stabilita in modo che egli precederà nel ruolo dell'arma Rubino Aurelio. La decorrenza per gli assegni viene portata dal 1° gennaio 1918 al 1° novembre 1917.

Con R. decreto del 25 gennaio 1920:

Pescosolido Leonildo, capitano, collocato a riposo dal 16 febbraio 1920, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Crespi Aldo, capitano, collocato a riposo dal 1° marzo 1920, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Puccetti Goffredo, capitano, collocato a riposo dal 1° marzo 1920, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Saputo Saverio, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.

Somaschini Valentino, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 18 aprile 1920:

I seguenti capitani, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio dalle date sottoindicate:

Capone Francesco, dal 19 febbraio 1920.
Aguglia Emilio, dal 9 febbraio 1920.
Comito Filiberto, dal 4 id.
Dadier Renato, dal 28 id.
Tosi Dante, dall'11 id.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Gaggino Paolo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 5 marzo 1920 con decorrenza assegni dalla data stessa.

Costa Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 10 gennaio 1920.

Costa Giuseppe, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 10 gennaio 1920 con decorrenza per gli assegni dal 16 gennaio 1920.

Poeta Domenico, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 13 febbraio 1920.

Poeta Domenico, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 13 febbraio 1920 con decorrenza per gli assegni dal 16 febbraio 1920.

De Carli Paolo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda dal 16 maggio 1920.

Codias Italo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 18 febbraio 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Vittozzi Salvatore, dal 29 gennaio 1920.
Failla Cesare, dal 23 marzo 1920.

Del Frà Felice, capitano, l'aspettativa di cui ai decreti Luogotenenziali 23 marzo e 19 ottobre 1919, stata concessa al suindicato ufficiale, deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Bassi Ugo, capitano, l'anzianità relativa del suindicato ufficiale viene stabilita in modo che egli seguirà nel ruolo dell'arma Fassari Antonino. La decorrenza per gli assegni viene portata dal 1° ottobre al 28 giugno 1917.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 52).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	112649	10.000 —	Malato Maria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Porto Empedocle (Girgenti)	Malato Maria fu *Giovanni-Carlo-Giuseppe*, ecc. come contro
»	48370	3.000 —	Intestate come la precedente, vincolate	Intestate come la precedente, vincolate
»	75602	2.000 —		
»	129440	4.500 —	Malato Maria fu *Giuseppe*, nubile, domiciliata a Porto Empedocle (Girgenti)	Malato Maria fu *Giovanni-Carlo-Giuseppe*, ecc., come contro
3.50 %	222731	262 50	Robaudi Mario, *Alfredo* ed Anacleta di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Torino. Vincolato	Robaudi Mario, *Francesco-Alfredo* ed Anacleta di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino
5 %	102074	95 —	L'usufrutto vitalizio a Cartucci Rosa fu *Raffaele*, nubile, dom. a Bari	L'usufrutto vitalizio a Cartucci Rosa fu *Pasquale*, nubile, ecc., come contro
»	102075	95 —		
»	102076	95 —		
»	102077	95 —		
»	102078	100 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 giugno 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 51).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Cons. 5 0/0	21201	20	D'Anna Leonardo di *Giuseppe*, dom. a Milano; con usufrutto a favore del Ministero dell'interno	D'Anna Leonardo di *Giovanni*, ecc., come contro
3,50 0/0	134141	21 —	*Lora* Emilia fu Lodovico, moglie di Lora Luigi, dom. a Trivero (Novara)	Bozzalla Emilia fu Lodovico, moglie di Lora *Luigi*, dom. a Trivero (Novara)
»	246436	490 —	Bozzalla Emilia fu Lodovico, moglie di Lora dott. *Lorenzo*, dom. in Trivero (Novara)	
»	749680	70 —	Amalfitano Ida fu Vincenzo, nubile, dom. a Napoli	Intestata come contro
			Con usufrutto ad Amalfitano *Maria-Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli	Con usufrutto ad Amalfitano *Teresa* o Maria-Teresa fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli
»	749679	70 —	Amalfitano Maria fu Vincenzo, ecc., come la precedente	Intestata come contro
			Con usufrutto pure come la precedente	Con usufrutto come la precedente
»	580471	105 —	Cavaliere *Eluisa* di *Federico*, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza)	Cavaliere *Maria-Eloisa* di Enrico, nubile, dom. a Castrovillari (Cosenza)
5 0/0	104545	1000 —	*Monroy* Eleonora Ida fu Giacomo, moglie di Monroy Francesco, dom. a Palermo	*Domville* Eleonora Ida fu Giacomo, moglie di Monroy Francesco, dom. a Palermo
	104548	1000 —		
	104549	1000 —		
	104550	1000 —		
	104551	1000 —		
	104552	1000 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. [illegible], si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 25 aprile 1920:

Rebaudengo Arrigo, agente capo nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa, per infermità, dal 1° marzo 1920 e per la durata di mesi tre.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Avviso.

Si prevengono le Direzioni dei giornali, riviste e di altre pubblicazioni periodiche del Regno, che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Ministero della giustizia e degli affari di culto se non è dal medesimo espressamente richiesta.

Di tutte le pubblicazioni periodiche pertanto, le quali, non richieste, si invieranno al detto Ministero, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo di associazione, ed il Ministero non si tiene obbligato a restituirle.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	74.17	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75.16	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,40 — Londra 64,40 — Svizzera 292,64 — Spagna 257,50 — New York 16,27 — Oro 255,33.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*